

# La ricettazione

Valdo Flori

## Obiettivi:

- Conoscere i vari tipi di ricette e di ricettari
- Compilare correttamente una ricetta
- Conoscere la durata di validità di una ricetta

La compilazione di una ricetta, per la prescrizione di farmaci o proposte di accertamenti o ricovero, è un atto ripetuto molte volte nell'arco della giornata lavorativa del medico: un gesto talmente ripetitivo che diventa automatico nel corso degli anni.

Non dobbiamo però mai dimenticare che la ricetta medica non è solamente l'atto conclusivo della visita con le indicazioni terapeutiche per il paziente, ma rappresenta soprattutto *l'autorizzazione per il farmacista a consegnare il medicinale al paziente*. È prevista infatti per tutti i tipi di farmaci, ad eccezione per i cosiddetti medicinali da banco o di automedicazione, che possono essere utilizzati anche senza intervento del medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento.

La ricetta, oltre che per la prescrizione di medicinali è richiesta anche per poter accedere a prestazioni diagnostiche, terapeutiche o di consulenza specialistica; in tal caso rappresenta anche *l'autorizzazione a poter usufruire delle prestazioni a carico del Ssn*.

Pertanto la compilazione di una prescrizione, farmacologica o di altro tipo, sottostà a regole e formalismi ben definiti e codificati, che, se non applicati, possono portare al rifiuto da parte del farmacista all'erogazione del farmaco prescritto o, in caso di prescrizioni diagnostiche, al pagamento totale della prestazione. In casi particolari è prevista anche l'applicazione di sanzioni.

Le regole della compilazione della ricetta, particolarmente in regime di convenzione, hanno subito, e continuano a subire, frequenti aggiornamenti, legati soprattutto al controllo, o meglio, alla limitazione della spesa farmaceutica (ticket, note, registro, piani terapeutici, patologie esenti...). Per complicare il compito del prescrittore, molto spesso tali regole sono state emanate con Decreti Legge successivamente decaduti; senza considerare poi che sulla base di normative nazionali, ogni Regione ha dato direttive e moduli spesso diversi.

Compilare la ricetta del Ssn, è diventato ogni giorno più complicato e difficile, talvolta anche rischioso, perché, in caso di erronea prescrizione, il medico può essere chiamato a rifondere il costo del farmaco indebitamente segnato.

Nelle pagine seguenti viene esposto un riepilogo dell'attuale legislazione sanitaria nei riguardi della ricettazione, tenendo presente che, poiché alcune norme applicative sono demandate alle singole Regioni, può accadere che normative e moduli differiscano nelle varie regioni

## I VARI TIPI DI RICETTARI

La prescrizione dei farmaci deve essere effettuata in un "ricettario", che può essere:

- Personale (ricetta bianca)
- Ricettario SSN
- Ministeriale speciale

### **RICETTARIO PERSONALE** (ricetta bianca):

(DL 532/92)

Deve essere intestata in modo tale da poter consentire l'individuazione del prescrittore (la sola firma non è considerata idonea ad identificare il medico); deve quindi contenere:

**nome, cognome e indirizzo del medico;** può essere sufficiente anche solo un timbro con nome, cognome e n° di codice regionale. Anche nelle ricette con intestazioni di ospedali o case di cura il medico prescrittore deve essere ben identificabile (non è ritenuta sufficiente la sola firma!).

## RICETTARIO SSN

Modulo a lettura ottica previsto dal Decreto 18 maggio 2004 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2004, n. 251, S.O.

È riservato ai medici abilitati dalla Regione ad effettuare prescrizioni. Si tratta quindi di un ricettario strettamente personale: ogni medico, anche il sostituto, dovrà utilizzare il proprio.

Il ricettario è composto dalla matrice che contiene l'indicazione dell'Ente di competenza, il codice identificativo della ricetta, il cognome e nome dell'assistito, il codice dell'assistito, lo spazio per la diagnosi (ove richiesto) e dalla ricetta.

Il diagramma mostra un modulo di ricetta SSN con diverse aree numerate da 1 a 29. Le aree principali sono:

- 1-3:** Spazio per il nome e cognome del medico.
- 4:** Spazio per il codice regionale.
- 5-6:** Spazio per il codice fiscale dell'assistito.
- 7-8:** Spazio per il numero di prescrizione e la data.
- 9-10:** Spazio per la sigla della provincia e il codice ASL.
- 11-12:** Spazio per la tipologia di prescrizione (S, H, N, U, B, D, P).
- 13-14:** Spazio per il tipo di ricetta (N, U, B, D, P).
- 15-16:** Spazio per il cognome e nome dell'assistito.
- 17-18:** Spazio per il codice dell'assistito.
- 19-20:** Spazio per la diagnosi.
- 21-22:** Spazio per il timbro e la firma del medico.
- 23-24:** Spazio per il numero di ricetta.
- 25-26:** Spazio per il codice di competenza.
- 27-28:** Spazio per il numero di ricetta.
- 29:** Spazio per il codice di competenza.

La ricetta è suddivisa in aree:

**area tagliando:** area adesiva per coprire nei casi previsti (dal Codice per la tutela della privacy) il nominativo dell'assistito, formata da due righe, una per il nome e cognome o per le iniziali del paziente e una per l'indirizzo, quando previsto.

**area codice:** formata da una zona per inserire il codice fiscale dell'assistito (obbligatorio) o il codice "STP" per gli stranieri temporaneamente presenti nel Paese e da una zona riservata alla stampa del codice fiscale da parte del medico già informatizzato con la tecnica di rappresentazione a barre in modo da poter essere letto dai lettori ottici.

**area sigla:** formata da cinque caselle, le prime due per la sigla della provincia, le altre tre (ombreggiate) per il codice ASL.

**area tipologia prescrizione:** formata da una casella "S" in caso di prescrizione suggerita, una casella "H" per la proposta di ricovero, una casella senza contrassegno per prescrizioni di tipo diverso (per specifici provvedimenti regionali).

**area tipo ricetta:** formata da due caselle per l'indicazione della tipologia della ricetta (ricetta rilasciata agli assistiti SSN o del SASN – assistenza ai naviganti – e in questo caso la casella è prestampata con la lettera "N" mentre la sigla EU va apposta nel caso di cittadini dell'Unione Europea e EE per gli assistiti dei Paesi con accordi bilaterali).

**area priorità prestazione:** formata da quattro caselle: la prima contrassegnata dalla lettera "U" (urgente), la seconda dalla lettera "B" (breve), la terza dalla lettera "D" (differita), la quarta dalla lettera "P" (programmata).

**area note CUF:** formata da due gruppi di tre caselle per l'indicazione delle note (le caselle non utilizzate vanno obbligatoriamente barrate).

**area esenzione:** formata da una casella con la lettera "N" per indicare l'assenza del diritto all'esenzione e altre sei caselle per il codice di esenzione qualora in possesso dell'assistito. Le prime tre caselle destinate all'indicazione del codice nazionale, le altre tre per eventuali codici regionali. Una casella infine è contrassegnata dalla lettera "R" per indicare il diritto all'esenzione per il reddito; in questo caso è prevista la firma dell'assistito per l'autocertificazione.

**area prescrizione:** (non l'hanno dimenticata!) è costituita da otto spazi identificati da apposite righe per la descrizione della prescrizione. Uno spazio (1 riga) per la descrizione della diagnosi ove prevista. Tre caselle a riempimento obbligatorio destinate all'indicazione del numero delle confezioni, dei presidi, delle prestazioni richieste.

PER IL MEDICO N°

Ammalato \_\_\_\_\_ (Cognome e nome)  
 Residenza \_\_\_\_\_  
 Prescrizione \_\_\_\_\_ (in tutte lettere)  
 Dose, modo e tempi di somministrazione \_\_\_\_\_ (in tutte lettere)

Data di prescrizione \_\_\_\_\_  
 Firma del medico \_\_\_\_\_ (Da apporre all'atto della prescrizione)  
 Domicilio del medico \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Timbro del medico \_\_\_\_\_

COPIA PER DOCUMENTAZIONE CONSERVARE PER DUE ANNI DALLA DATA DEL RILASCIO

ENTE MUTUALISTICO	NUMERO LIBRETTO	N°
-------------------	-----------------	----

Ammalato \_\_\_\_\_ (Cognome e nome)  
 Residenza \_\_\_\_\_  
 Prescrizione \_\_\_\_\_ (in tutte lettere)  
 Dose, modo e tempi di somministrazione \_\_\_\_\_ (in tutte lettere)

Data di prescrizione \_\_\_\_\_  
 Firma del medico \_\_\_\_\_ (Da apporre all'atto della prescrizione)  
 Domicilio del medico \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Timbro del medico \_\_\_\_\_

DATA DI SPEDIZIONE	NUMERO DELLA FARMACIA
COPIA PER L'ENTE MUTUALISTICO	

PER IL FARMACISTA N°

**Ricetta per la prescrizione e la spedizione di stupefacenti e sostanze psicotrope (Legge n. 685 del 22-12-1975).**

Ammalato \_\_\_\_\_ (Cognome e nome)  
 Residenza \_\_\_\_\_  
 Prescrizione \_\_\_\_\_ (in tutte lettere)  
 Dose, modo e tempi di somministrazione \_\_\_\_\_ (in tutte lettere)

Data di prescrizione \_\_\_\_\_  
 Firma del medico \_\_\_\_\_ (Da apporre all'atto della prescrizione)  
 Domicilio del medico \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Timbro del medico \_\_\_\_\_  
 Firma del medico \_\_\_\_\_ (Da apporre all'atto del ritiro del ricettario)

Acquirente	Documento di riconoscimento	N.
Rilasciato da	Data di spedizione	

**RICETTARIO MINISTERIALE SPECIALE**  
(D.P.R. 309/90)

Si tratta di un ricettario speciale rilasciato dall'Ordine dei Medici per la prescrizione di di medicinali appartenenti alle tabelle I, II, III della classificazione degli stupefacenti. Consta di tre parti, una rimane al medico (che la deve conservare in originale per 2 anni) e due vengono consegnate al paziente per la farmacia.

PER IL MEDICO N°

Ammalato \_\_\_\_\_ (Cognome e nome)  
 Residenza \_\_\_\_\_  
 Prescrizione \_\_\_\_\_ (in tutte lettere)  
 Dose, modo e tempi di somministrazione \_\_\_\_\_ (in tutte lettere)

Data di prescrizione \_\_\_\_\_  
 Firma del medico \_\_\_\_\_ (Da apporre all'atto della prescrizione)  
 Domicilio del medico \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Timbro del medico \_\_\_\_\_

COPIA PER DOCUMENTAZIONE CONSERVARE PER DUE ANNI DALLA DATA DEL RILASCIO

ENTE MUTUALISTICO	NUMERO LIBRETTO	N°
-------------------	-----------------	----

Ammalato \_\_\_\_\_ (Cognome e nome)  
 Residenza \_\_\_\_\_  
 Prescrizione \_\_\_\_\_ (in tutte lettere)  
 Dose, modo e tempi di somministrazione \_\_\_\_\_ (in tutte lettere)

Data di prescrizione \_\_\_\_\_  
 Firma del medico \_\_\_\_\_ (Da apporre all'atto della prescrizione)  
 Domicilio del medico \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Timbro del medico \_\_\_\_\_

DATA DI SPEDIZIONE	NUMERO DELLA FARMACIA
COPIA PER L'ENTE MUTUALISTICO	

PER IL FARMACISTA N°

**Ricetta per la prescrizione e la spedizione di stupefacenti e sostanze psicotrope (Legge n. 685 del 22-12-1975).**

Ammalato \_\_\_\_\_ (Cognome e nome)  
 Residenza \_\_\_\_\_  
 Prescrizione \_\_\_\_\_ (in tutte lettere)  
 Dose, modo e tempi di somministrazione \_\_\_\_\_ (in tutte lettere)

Data di prescrizione \_\_\_\_\_  
 Firma del medico \_\_\_\_\_ (Da apporre all'atto della prescrizione)  
 Domicilio del medico \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Timbro del medico \_\_\_\_\_  
 Firma del medico \_\_\_\_\_ (Da apporre all'atto del ritiro del ricettario)

Acquirente	Documento di riconoscimento	N.
Rilasciato da	Data di spedizione	

**RICETTARIO Regionale per la prescrizione semplificata di analgesici oppiacei**  
( Legge 12/2001)

Si tratta di un ricettario speciale rilasciato dalle ASL per la prescrizione di di farmaci oppiacei analgesici previsti dall' Allegato III Bis della Legge n°12 del 8/2/2001.

Ogni foglio prevede ulteriori due copie autocalcanti. È disponibile per tutti i medici, anche non convenzionati, è personale (il sostituto deve utilizzare il proprio). È valido su tutto il territorio nazionale.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE

A 217051

ASSISTITO (o proprietario dell'animale) \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

ESBZIONI: \_\_\_\_\_

ACQUIRENTE

Carta Identità \_\_\_\_\_ N° documento \_\_\_\_\_

Patente \_\_\_\_\_

Passaporto \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_

Altro \_\_\_\_\_

1° prescrizione

N° confezioni in lettere \_\_\_\_\_ Posologia nel modo e nel tempo in lettere \_\_\_\_\_

2° prescrizione

N° confezioni in lettere \_\_\_\_\_ Posologia nel modo e nel tempo in lettere \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CODICE	NUMERO	CODICE	NUMERO	CODICE	NUMERO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CODICE	NUMERO	CODICE	NUMERO	CODICE	NUMERO

Ricetta Legge n° 12 del 8 febbraio 2001

TIMBRO MEDICO, INDIRIZZO E N° TELEFONO PROFESSIONALE

FIRMA \_\_\_\_\_

DATA MEDICO

TIMBRO FARMACIA

DATA FARMACIA

ORIGINALE

## LE VARIE MODALITÀ DI PRESCRIZIONE

### **Ricetta Ripetibile** (DA FARE SU RICETTARIO PERSONALE) (D.Lgs 539/92 art. 4)

Sono assoggettati a ricetta ripetibile medicinali e galenici indicati nella tabella 4 della Farmacopea Ufficiale (F.U.), nella quale sono compresi anche alcuni farmaci stupefacenti appartenenti alle tabelle V e VI della classificazione degli stupefacenti.

I medicinali che possono essere erogati con ricetta ripetibile sono contrassegnati con la sigla **RR** nell'Informatore Farmaceutico.

La ricetta ripetibile deve contenere:

- data della prescrizione
- prescrizione
- firma del medico

Su esplicita richiesta si possono **omettere le generalità** del paziente. La ripetitività della ricetta è automaticamente consentita dalla prescrizione del prodotto, *senza alcuna indicazione del numero di confezioni*. Se è specificato il numero di confezioni, è automaticamente esclusa la ripetitività e la ricetta è valida solo per il quantitativo precisato.

Validità: fino a tre mesi dalla data di compilazione e comunque per non più di un totale di cinque confezioni.

### **Ricetta non Ripetibile** (da fare su ricettario personale) (D.Lgs 539/92 art. 5)

Sono assoggettati a ricetta non ripetibile medicinali e galenici indicati nella tabella 5 della F.U., (che comprende anche alcuni farmaci stupefacenti appartenenti alle tabelle IV, V, VI della classificazione degli stupefacenti). I medicinali che devono essere erogati con ricetta non ripetibile sono contrassegnati con la sigla **RNR** nell'Informatore Farmaceutico

La ricetta non ripetibile deve contenere:

- data della prescrizione;
- nome e cognome del paziente (salvo i casi che esigano la riservatezza dei trattamenti, vedi AIDS, nel qual caso vengono indicate soltanto le iniziali del nome e del cognome);
- firma del medico;

- il numero di confezioni;
- il tipo di confezione, se in commercio ne è presente più di una;
- il dosaggio, se in commercio ne è presente più di uno

Per i farmaci stupefacenti erogabili con ricetta non ripetibile, non è più obbligatoria l'indicazione della dose e del tempo di somministrazione, abolita dalla legge 273/93)

Validità: 10 giorni, escluso quello della prescrizione.

### ***Ricetta con prescrizione di preparazioni magistrali (da fare su ricettario personale) (L. 8/4/1998, n° 94)***

Su ricettario personale possono essere prescritte preparazioni magistrali a base di principi attivi:

- presenti nella F.U.,
- contenuti nei medicinali regolarmente in commercio,
- contenuti nei medicinali la cui autorizzazione al commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti a rischio di impiego del principio attivo,
- contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio (solo per le preparazioni ad uso esterno).

In caso di prescrizioni con indicazioni terapeutiche corrispondenti a quelle previste dall'autorizzazione al commercio per i medicinali industriali a base dello stesso principio attivo la ricetta deve contenere:

- la prescrizione
- la data di prescrizione
- la firma del medico

Validità della ricetta: tre mesi

In caso di prescrizioni con indicazioni terapeutiche diverse a quelle previste dall'autorizzazione al commercio per i medicinali industriali a base dello stesso principio attivo la ricetta deve contenere:

- la prescrizione
- la data di prescrizione
- la firma del medico
- esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea
- codice alfa numerico per poter risalire all'identità del paziente
- la dicitura *“prescrizione in forma anonima effettuata ai sensi dell’art.3, comma 3 del DL 23, 17/2/1998”*

Validità della ricetta: tre mesi

*Nel caso di prescrizione di sostanze in dosaggi maggiori rispetto a quelli massimi indicati nella tabella 8 F.U., la ricetta deve contenere la dichiarazione esplicita del medico che si assume la diretta responsabilità : Sic volo, sic iubeo.*

### ***Ricettario SSN***

DM. 18-5-2004, Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 ottobre 2004, n. 251,

Deve essere utilizzato:

- per la prescrizione dei farmaci e preparati galenici dispensati dal SSN
- prescrizione delle prestazioni sanitarie con onere a carico del SSN

- prescrizioni di farmaci e prestazioni sanitarie ai cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali

La compilazione delle zone destinate alla lettura ottica richiede la più scrupolosa osservanza delle istruzioni e delle avvertenze di seguito riportate. Si raccomanda, comunque, la massima cura da parte dei soggetti abilitati al rilascio della ricetta nella conservazione e nell'uso del ricettario, allo scopo di evitare lacerazioni, abrasioni o macchie che possano risultare di pregiudizio alle operazioni di lettura ottica. Analoghi accorgimenti dovranno essere osservati dagli utilizzatori successivi (farmacie, strutture specialistiche SSN ed accreditate, altre strutture e uffici della ASL, ecc.). Per tutti i casi in cui è ammesso l'uso di timbri, devono essere impiegati inchiostri neri non oleosi. La trascrizione manuale di caratteri numerici o alfabetici nelle caselle a ciò destinate deve essere effettuata, da parte del soggetto abilitato, con le seguenti modalità:

- scrivere con la massima chiarezza e semplicità evitando ornati e grafismi di difficile interpretazione per le apparecchiature di lettura ottica;
- riportare un solo carattere in ciascuna casella;
- occupare nella trascrizione solo lo spazio bianco interno della casella, evitando di invadere il bordo colorato delimitante la casella stessa;
- non legare i caratteri tra loro;
- usare esclusivamente penne stilografiche o a sfera ad inchiostro nero;
- evitare assolutamente cancellature o correzioni dei caratteri già scritti;
- evitare puntini, lineette, virgole o barrature tra i caratteri;
- non barrare o annullare le caselle non utilizzate ad esclusione degli elementi indicanti le note CUF che devono necessariamente essere barrate dal medico nel caso in cui lo stesso medico non le abbia utilizzate.

La compilazione delle caselle destinate alla lettura ottica di biffatura è effettuata apponendo un segno evidente (ad esempio una X) all'interno del cerchio contenuto nella casella o annerendo il cerchio, avendo cura di non fuoriuscire dalla casella stessa.

Area tipologia della prescrizione. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi:

- Una casella contrassegnata dalla lettera «S» e denominata «SUGG.» predisposta per la lettura ottica
- di biffatura, destinata alla indicazione di prescrizione suggerita (elemento 8);
- Una casella contrassegnata dalla lettera «H» e denominata «RICOV.» predisposta per la lettura ottica
- di biffatura, destinata alla indicazione di proposta di ricovero (elemento 9);
- Una casella senza contrassegno e denominata «ALTRO» predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione di prescrizioni di tipo diverso, introdotte da provvedimenti regionali specifici (elemento 10);

Area tipo ricetta. Tale area della ricetta contiene due caselle destinate alla indicazione della tipologia della ricetta secondo la codifica riportata nel paragrafo 3.1.4.7 del decreto (elemento 7);

Area priorità della prestazione. Tale area della ricetta contiene l'indicazione della priorità di richiesta della prestazione da parte del medico prescrittore ed è caratterizzata da quattro caselle di biffatura:

- Una casella contrassegnata dalla lettera «U» per urgente, da eseguire: nel più breve tempo possibile;
- Una casella contrassegnata dalla lettera «B» per breve, da eseguire entro 10 giorni;
- Una casella contrassegnata dalla lettera «D» per differita, da eseguire: entro 30 giorni per le visite, entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici;

- Una casella contrassegnata dalla lettera «P» per programmata da eseguire entro 180 giorni.

L'avvio, nelle singole regioni, della compilazione di questa area è subordinato alla definizione di modalità stabilite attraverso accordi locali tra le regioni e le associazioni rappresentative dei medici di famiglia, anche nell'ambito della contrattazione decentrata.

È fortemente consigliato l'impiego di procedure informatizzate e di relative stampanti laser o a getto d'inchiostro.

Solamente su esplicita richiesta del paziente **si dovrà apporre il tagliando adesivo** sulle generalità del paziente.

Validità, esclusa la data del rilascio: **30 giorni**, per farmaci prescrizioni diagnostico-terapeutiche, **10 giorni** nel caso di prescrizione di farmaci dispensabili con ricetta non ripetibile (es. Gardenale).

### ***RICETTA MINISTERIALE SPECIALE (DPR 9-10-1990, n° 309)***

Il Ricettario Ministeriale Speciale è rilasciato dall'Ordine dei Medici e deve essere utilizzato per la prescrizione di medicinali stupefacenti delle tabelle I, II e III, ad eccezione dei farmaci oppiacei analgesici elencati nell'Allegato III Bis della Legge n°12 del 8/2/2001 per i quali è previsto un modello specifico e modalità semplificate di prescrizione.

Consta di tre parti, una rimane al medico (che la deve conservare in originale per 2 anni) e due vengono consegnate al paziente per la farmacia. Va scritta a mano (non a macchina né con il computer), di proprio pugno, con mezzo indelebile. La Ricetta Ministeriale Speciale deve contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome e residenza dell'ammalato;
- fino a due tipi di preparazioni o un dosaggi (in tutte lettere), per una cura di durata non superiore a otto giorni (trenta giorni per i farmaci antidolore contenuti nell'allegato III bis della Legge 12/2000);
- dose da assumere (indicata in lettere)
- modo e tempi di somministrazione (in tutte lettere);
- nome, cognome, domicilio e numero telefonico del medico;
- timbro del medico con codice regionale, se il farmaco è dispensato dal Ssn;
- data della prescrizione;
- due firme del medico (una apposta all'atto del ritiro del ricettario, l'altra al momento della prescrizione)

Validità: 30 giorni, oltre quello del rilascio

### **Prescrizione semplificata di analgesici oppiacei ( Legge 12/2001)**

Con la legge n° 12 del 8 Febbraio 2001 pubblicata nella G.U. n°. 41 del 19 Febbraio 2001, sono state semplificate le modalità di prescrizione per dieci farmaci oppioidi antidolore più usati per la cura dei pazienti con dolore severo, conseguente soprattutto a patologie neoplastiche. L'elenco dei farmaci in oggetto è riportato nell'allegato III-bis (vedi riquadro).

#### **Allegato III-bis**

#### **Farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate**

*Buprenorfina Codeina Diidrocodeina Fentanyl Idrocodone Idromorfone Metadone Morfina  
Ossicodone Ossimorfone*

La ricetta per prescrizione semplificata dei farmaci analgesici oppiacei fatta sull'apposito ricettario ha le seguenti caratteristiche:

- deve essere compilata in copia unica per i farmaci non dispensati dal SSN o in tre copie, a ricalco, per i farmaci a carico del SSN.
- può contenere fino a due preparazioni o dosaggi,
- la prescrizione deve essere per cure di durata non superiore a trenta giorni.
- Il numero di confezioni, il dosaggio, il modo ed i tempi di somministrazione possono essere indicati con numeri o contrazioni
- deve contenere l'indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono professionale del medico da cui è rilasciata.
- Può essere utilizzata dal medico può approvvigionarsi tramite autorizzazione delle sostanze oppioidi per detenerle e trasportarle per uso professionale urgente. In questo caso la copia dell'autorizzazione deve essere conservata per due anni e deve essere tenuto un registro delle prestazioni effettuate.

Validità: 30 giorni, oltre quello del rilascio

## CLASSIFICAZIONE DEI FARMACI

La Commissione Unica del farmaco (Cuf) ha riclassificato i farmaci in:

- Classe A - Farmaci essenziali concedibili dal SSN.
- Classe C - Non concedibili da SSN, pertanto a totale carico dell'assistito

In presenza di alcune situazioni cliniche o di patologia, previste dalle note Cuf, alcuni farmaci sono da considerare nel gruppo A e quindi concedibili dall'SSN tramite la semplice trascrizione sulla ricetta della Nota CUF controfirmata. In alcune Regioni alcuni farmaci vengono dispensati dal SSN solo tramite la distribuzione diretta della ASL

### **Gruppo H - Farmaci di esclusivo utilizzo ospedaliero.**

Questi farmaci sono dispensati dal SSN solamente negli Ospedali o presso centri specialisti, in farmacia sono considerati equiparati al gruppo C e quindi a totale carico dell'assistito.

### **Prodotti galenici**

Si distinguono in galenici magistrali e galenici officinali.

#### Galenici magistrali

Sono quei farmaci *preparati ad arte* ("f.s.a.") *dal farmacista* in farmacia, secondo formula dettata dal medico o secondo formula tradizionale compresa nel FORMULARIO GALENICO della F.U.. La prescrizione dei galenici magistrali deve essere fatta sul ricettario bianco, poichè non sono concedibili dal SSN.

#### Galenici officinali

Sono quei farmaci *preparati* dall'industria *nelle "officine galeniche" autorizzate* dal Ministero della Sanità e sono detti "preconfezionati".

Tra questi vi sono quelli concedibili su ricettario regionale o speciale ministeriale.

#### ***Farmaci galenici officinali concedibili e prescrivibili su ricetta regionale (fascia A):***

Acqua per preparazioni iniettabili 2,5,10 ml	1 fiala
Adrenalina 1 mg/1 per uso parenterale	5 fiale
Adrenalina 0,5 mg/1 ml per uso parenterale	5 fiale
Glucosio 10% p/v 20ml	1 fiala
Glucosio 10% p/v 250, 500 ml	1 flacone
Glucosio 10% p/v 10ml	1 fiala



Glucosio 20% p/v 10ml	1 fiala
Glucosio 33% p/v 10ml	1 fiala
Glucosio 33% p/v 5ml	1 fiala
Glucosio 5% p/v 10,20 ml	1 fiala
Glucosio 5% p/v 250, 500ml	1 flacone
Sodio cloruro 0,9% p/v 500ml	1 flacone
<b>Farmaci galenici officinali concedibili e prescrivibili su ricettario speciale ministeriale:</b>	
morfina cloridrato 10 mg e 20mg	fiale
metadone cloridrato 0,1%	flaconi da 5,10, 20ml
morfina cloridrato sciroppo 0,1% e 2%	flacone
codeina 60mg	compresse

## Farmaci generici

Sono denominati "generici" quei farmaci (autorizzati dal Ministero della Sanità), prodotti industrialmente e non più protetti da brevetto (che è normalmente valido per 10 anni). Questi farmaci sono identificati dalla denominazione comune internazionale (DCI) del principio attivo. Il farmaco "generico" è bioequivalente rispetto ad una specialità medicinale già autorizzata, con la stessa composizione quali-quantitativa, la stessa forma farmaceutica e le stesse indicazioni terapeutiche. I medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, saranno rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente.

Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell'assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale e della loro bioequivalenza con la specialità medicinale prescritta. Se il medico ritiene che il farmaco da lui prescritto non debba essere sostituito, dovrà aggiungere sulla ricetta la dizione : "*farmaco non sostituibile*".

## Note prescrittive

I farmaci di fascia C, in caso di particolari condizioni cliniche possono essere prescritti a carico del SSN (in fascia A), ma esclusivamente per particolari indicazioni (Note prescrittive). Nel 2004 è stata pubblicata la terza revisione delle ex Note CUF (Commissione Unica del Farmaco) , attualmente, dopo l'istituzione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) denominate Note AIFA.

Prescrizione di un farmaco con nota: Per la prescrizione di un farmaco secondo le indicazioni riportate nella nota, si deve utilizzare il ricettario SSN e apporre nell'apposita casella il numero della relativa nota.

Prescrizione di un farmaco senza nota: Se il farmaco viene prescritto come senza nota, in classe C, si deve utilizzare il ricettario personale.

Nella tabella 1 sono riportate le note che possono interessare la pediatria di famiglia.

---

### Tabella 1: note AIFA che possono interessare il pediatra di famiglia

Gazzetta Ufficiale n. 259 del 04/11/2004

NOTA 1	<b>Omeprazolo:</b> in trattamento cronico con FANS non selettivi
NOTA 2	<b>Sali biliari:</b> colestasi intraepatica familiare
NOTA 5	<b>Enzimi pancreatici:</b> fibrosi cistica
NOTA 8	<b>LevoCarnitina:</b> deficit primitivo. <i><u>Diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati individuati dalla Regione</u></i>
NOTA 10	<b>Ac. Folico, cianocobalamina:</b> anemie megaloblastiche accertate da carenza di B12 e ac Folico
NOTA 12	<b>Eritropoietina:</b> anemia in Insufficienza Renale Cronica, terapia antiblastica, trapianto di fegato HIV <i><u>Diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati individuati dalla Regione</u></i>
NOTA 13	<b>Ipolipemizzanti orali:</b> dislipidemie familiari
NOTA 15	<b>Albumina umana:</b> s. nefrosica e cirrosi <i><u>Diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati individuati dalla Regione</u></i>
NOTA 30	<b>Fattori di crescita emopoietici:</b> trapianti di midollo e neutropenie congenite o da chemioterapia <i><u>Diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati individuati dalla Regione</u></i>
NOTA 31	<b>Sedativi della tosse:</b> per pneumopatie croniche
NOTA 32	<b>Interferone: epatiti, leucemie, tumori,....</b> <i><u>Diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati individuati dalla Regione</u></i>
NOTA 32 BIS	<b>Lamivudina:</b> Epatiti croniche <i><u>Diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati individuati dalla Regione</u></i>
NOTA 39	<b>Somatotropina:</b> deficit di GH, S. di Turner, Insufficienza Renale Cronica e S. di Prader Willi <i><u>Diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati individuati dalla Regione</u></i>
NOTA 48	<b>Cimetidina, omeprazolo, ranitidina:</b> a) per 4-6 sett.nell'ulcera gastrica o duodenale Helicobacter P. positiva o neg. e nell'RGE con o senza esofagite b) fino ad 1 anno nella S. di Zollinger Ellison e nell'ulcera gastrica o duodenale H.P. negativa recidivante e RGE con o senza esofagite recidivante
NOTA 51	<b>Triptorelina (Decapeptyl) e leuprorelina (Enantone):</b> pubertà precoce <i><u>Diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati individuati dalla Regione</u></i>
NOTA 55	<b>Carbencicillina, cefamandolo, cefametazolo, cefonicid, cefotetan, cefoxitina, ceftazolidim, cefurossima, mezlocillina, piperacillina, piperacillina + tazobactam, ticarcillina + ac. clavulanico:</b> <b>Amikacina, gentamicina, netilmicina e tobramicina iniettabili</b> - Infezioni moderate e serie delle vie respiratorie, urinarie, tessuti molli, intraddominali, ossee e articolari o setticemie. - Infezioni da microrganismi resistenti ai più comuni antibiotici, particolarmente nei pazienti defedati o immunocompromessi
NOTA 56	<b>Aztreonam, imipenem + cilastatina, rifabutina e teicoplanina:</b> limitatamente al trattamento prescritto in ambito ospedaliero, al fine di proseguire il trattamento a domicilio
NOTA 57	<b>Antiemetici:</b> trattamento antiblastico
NOTA 59	<b>Lattitolo e lattulosio:</b> encefalopatia portosistemica
NOTA 66	<b>FANS non selettivi:</b> artropatie su base connettivica, dolore neoplastico

- NOTA 76** **Gluconato ferrico e ferroso (Cromaton ferro), polimaltosato ferrico, polistirensulfonato ferroso (Liquifer CR adulti):** Bambini nei primi 3 anni, donne in gravidanza e anziani
- NOTA 82** **Montelukast e zafirlukast:**  
 a) terapia mantenimento asma moderata in aggiunta agli steroidi inalatori, qualora non raggiunto adeguato controllo  
 b) profilassi dell'asma da sforzo
- NOTA 84** **Aciclovir, valaciclovir:**  
 a) trattamento delle stomatiti  
 b) trattamento della varicella  
 c) trattamento dell'Herpes zoster cutaneo
- NOTA 88** **Cortisonici per uso topico:** pazienti affetti da patologie gravi e croniche (psoriasi, dermatite atopica)  
*Diagnosi di centri specializzati individuati dalla Regione*
- Nota 89** Antistaminici: pazienti affetti da patologie di grado medio e grave (rinocongiuntiviti, orticaria...) per trattamenti prolungati, superiore a 60 giorni  
*Diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati individuati dalla Regione*

### Farmaci prescrivibili con diagnosi e piano terapeutico

Per alcune note è previsto il piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) effettuato da Centri Universitari od Ospedalieri specializzati, appositamente individuati dalla Regione (vedi riquadro).

#### Farmaci prescrivibili con diagnosi e piano terapeutico

##### Nota Farmaco

- 8 levocarnitina  
 9 bis clopidogrel  
 12 darbepoetina alfa, epoetina alfa, epoetina beta  
 13 atorvastatina ,rosuvastatina per alti dosaggi ( 40 mg )  
 15 albumina umana  
 30 filgrastim, lenograstim, molgramostim  
 32 interferone alfa 2a ricombinante, interferone alfa 2b ricombinante, interferoni alfa 2 e alfa 2b peghilati , interferone n-1 linfoblastoide, interferone alfa naturale alfa-n3 (leucocitario), interferone alfacon-1  
 32 bis lamivudina  
 36 testosterone, metiltestosterone  
 39 ormone della crescita (somatotropina)  
 40 lanreotide, octreotide  
 51 buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina  
 56 aztreonam , ertapenem, imipenem +cilastatina, meropenem, rifabutina, teicoplanina  
 74 follitropina alfa da DNA ric., follitropina beta da DNA ric., menotropina, urofollitropina  
 78 apraclonidina ,brimonidina, brinzolamide, dorzolamide, latanoprosttravoprost ,bimatoprost, dorzolamide+timololo, latanoprost+timololo  
 79 bis teriparatide  
 85 donepezil, galantamina, rivastigmina  
 88 cortisonici per uso topico

Vi sono poi ulteriori principi attivi per i quali è richiesta la compilazione da parte delle Strutture Specialistiche competenti, della diagnosi e del piano terapeutico (vedi tabella 2). La documentazione deve essere inviata :

- per i farmaci di classe A, al medico di Famiglia e al Servizio farmaceutico dell'ASL di residenza dell'assistito;
- per i farmaci di classe H al Servizio farmaceutico dell' ASL di residenza dell'assistito)

**Tabella 2: principi attivi per i quali è richiesta la compilazione da parte delle Strutture Specialistiche competenti, della diagnosi e del piano terapeutico**

<b>Patologia</b>	<b>Principi attivi</b>
Anemia mediterranea	Deferoxamina
Angioedema ereditario	C1 inibitore
Artrite reumatoide	Leflunomide
Coagulopatie gravi	Fattori della coagulazione del sangue Desmopressina
Diabete	Insulina glargine ( farmaco di fascia H) Pioglitazone (farmaco di fascia H) Rosiglitazone ( farmaco di fascia H)
Emolisi neonatale	IG umana antiD
Fibrosi cistica	Dornase alfa (farmaco di fascia H)
Infertilità maschile e femminile	Gonadorelina
Infezioni virali e fungine in pz.HIV	Valganciclovir Foscarnet Pentamidina
Iperfosfatemia in dializzati	Sevelamer
Malattie neoplastiche	Tretinoina
Anemie gravi	Pegfilgrastim
Terapie di supporto	Mesna
Narcolessia	Modafinil
Psicosi gravi :pazienti seguiti da Servizi psichiatrici e di Igiene ment.	Clozapina Olanzapina Quetiapina Risperidone

Trapianto d'organo

Tacrolimus  
Sirolimus

### **Patologie croniche ed invalidanti**

Con il Decreto Ministeriale 28 Maggio 1999 N.329, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 Settembre 1999 è stata disciplinata l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le Patologie Croniche e invalidanti. Per ogni forma morbosa sono specificamente previste le prestazioni erogabili senza il pagamento del ticket. A ciascuna patologia riconosciuta esente è associato un codice così composto:

- la prima parte di 3 cifre: reca la numerazione progressiva delle malattie incluse nel testo del D.M. 329/99.
- La seconda parte da 3 a 5 cifre corrisponde al codice identificativo secondo la classificazione internazionale ICD-9-CM97). Tale codifica consente di individuare con chiarezza ed in modo univoco la patologia riconosciuta esente.

#### Criteria pratici per la prescrizione

Il medico prescrittore, in caso di prescrizioni per patologie esentate ai sensi del D.M: 329/99 dovrà indicare nelle apposite caselle le prime 3 cifre relative al codice di esenzione, corrispondenti al numero progressivo della malattia e reperibile nel libretto di esenzione del paziente. Non vanno indicati gli estremi del numero di documento di esenzione ticket per patologia.

### **Pluriprescrizione**

Ai soggetti riconosciuti esenti ai sensi del D.M. 329/99, in una singola ricetta possono essere prescritte un numero di confezioni superiore a due, purché si tratti di farmaci destinati alla trattamento della specifica patologia riconosciuta dal DM. Non esiste un elenco di farmaci correlati alla patologia, ma la scelta è lasciata alla discrezionalità del medico.

Possono essere prescritti globalmente fino a sei pezzi per ricetta, ma si deve fare attenzione poiché la quantità prescritta deve essere idonea per una terapia non superiore a 3 mesi. Pertanto se la terapia necessaria a coprire il fabbisogno di tre mesi può essere raggiunta con un numero di confezioni inferiore a sei, dovrà essere prescritto solo il numero di confezioni strettamente necessario. (Il Decreto del Consiglio dei Ministri del 14 Settembre 2001 prevede per i malati cronici o affetti da particolari patologie la diminuzione da 6 a 3 dei medicinali prescrivibili per ogni ricetta)

Ogni ricetta non può contenere più di 2 specialità diverse. In una unica volta non si può rilasciare più di una ricetta contenente ciascuna sei pezzi, in modo da coprire la terapia di tre mesi.

## **PRESCRIZIONI DI CURE TERMALI E TERAPIA FISICA IN REGIME CONVENZIONALE**

### **Cure termali**

La prescrizione per l'accesso alle cure termali convenzionate, deve essere effettuata su ricettario SSN e deve contenere in maniera esplicita la diagnosi.

Possono infatti essere prescritte cure termali solamente per quelle patologie che ne possono trovare reale beneficio e che sono state individuate nel *Decreto del Ministero della Sanità del 15 dicembre 1994*

## PATOLOGIE CHE POSSONO TROVARE BENEFICIO DALLE CURE TERMALI

<b>Malattie reumatiche:</b>	osteoartriosi ed altre forme degenerative; reumatismi extra articolari.
<b>Malattie delle vie respiratorie:</b>	Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche; bronchiti croniche semplici o accompagnate a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato, complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico).
<b>Malattie dermatologiche:</b>	Psoriasi (esclusa la forma pustolosa, eritrodermica); eczema e dermatite atopica (escluse le forme vescicolari ed essudative); dermatite seborroica ricorrente.
<b>Malattie ginecologiche:</b>	Sclerosi dolorosa del connettivo pelvico di natura cicatriziale e involutiva; leucorrea persistente vaginite croniche aspecifiche o distrofiche.
<b>Malattie O.R.L.:</b>	Rinopatia vasomotoria; faringolaringiti croniche; sinusiti croniche; stenosi tubariche; otiti catarrali croniche; otiti croniche purulente non colesteatomatose.
<b>Malattie dell'apparato urinario:</b>	Calcolosi delle vie urinarie e sue recidive.
<b>Malattie vascolari:</b>	Postumi di flebopatie di tipo cronico.
<b>Malattie dell'apparato gastroenterico:</b>	Dispepsia di origine gastroenterica e biliare; sindrome dell'intestino irritabile nella varietà con stipsi.

In base all'art. 36, comma 1,1. 23.12.1978, n. 833 e successive disposizioni del DM 15 dicembre 1994, le prestazioni idrotermali erogabili sono:

- 12 fanghi + 12 bagni terapeutici
- 12 fanghi + 12 bagni o docce cosiddette di annettamento
- 12 bagni per malattie reumatiche
- stufe o grotte
- 12 bagni per malattie dermatologiche
- 24 cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) –
- 12 irrigazioni vaginali
- 12 irrigazioni vaginali + 12 bagni
- 12 docce rettali
- 12 cure idropiniche per malattie dell'apparato urinario
- 12 cure idropiniche per malattie dell'apparato gastroenterico
- ciclo di cure per sordità rinogena
- ciclo integrato della ventilazione polmonare controllata
- ciclo di fangobalneoidroterapia
- ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico.

### MEDICINA FISICA E DI RIABILITAZIONE

Sono prescrivibili le prestazioni di medicina fisica e riabilitazione incluse nel Decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.150 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni e integrazioni.

## **Prestazioni erogate**

Esse sono: valutazione funzionale del bisogno riabilitativo; riabilitazione fisiochinesiterapica; terapie manuali; riabilitazione neuromotoria; riabilitazione respiratoria FKT; riabilitazione logopedica; riabilitazione funzionale; terapia fisica; partecipazione all'assistenza protesica; consulenza e ausili per l'autonomia e l'assistenza; consulenza alla famiglia e/o operatori d'assistenza per le problematiche relative alla gestione domiciliare di pazienti con disabilità.

In una ricetta si può prescrivere:

- 8 prestazioni "senza ciclo"
- 3 prestazioni "con ciclo"
- 6 prestazioni "con ciclo" se appropriate per il trattamento delle condizioni patologiche elencate all'art. 1 D.M. Sanità del 20 Ottobre 1998 (vedi tabella 3).

### ***Condizioni patologiche in cui si possono erogare prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione***

Disabilità conseguenti a patologie neurologiche di origine traumatica, vascolare, neoplastica o iatrogena, in fase acuta o immediatamente post acuta, limitatamente ai primi sessanta giorni dalla data della prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitazione;

Disabilità temporanee secondarie a patologie traumatiche od ortopediche a carico della spalla, dell'anca, del ginocchio e del femore, del rachide e del bacino, in fase acuta, limitatamente ai primi trenta giorni dalla data della prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa;

Disabilità, correlata agli esiti di ustioni gravi limitatamente ai primi sessanta giorni dalla data della prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa;

Disabilità secondarie ad interventi chirurgici di mastectomia con linfadenectomia ascellare e ad interventi a carico dei visceri endotoracici, in fase post-acuta, limitatamente ai primi sessanta giorni dalla prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa;

Disabilità secondarie a gravi patologie osteo-articolari, in fase acuta o di riacutizzazione, limitatamente ai primi trenta giorni dalla data della prima prescrizione dello specifico trattamento di medicina fisica e riabilitativa.

## **PRESCRIZIONI FARMACOLOGICHE E STRUMENTALI IN REGIME CONVENZIONALE**

In regime di S.S.N. la prescrizione di specialità medicinali **può contenere al massimo:**

- 2 pezzi di specialità uguali o diverse;
- 6 pezzi di antibiotici in confezione monodose;
- 6 pezzi di medicinali delle fasce A e B, somministrabili esclusivamente in fleboclisi;
- 6 confezioni (fino a due tipi di farmaci per ricetta) per i farmaci correlati alle patologie esenti; comunque per un ciclo di terapia non superiore a 3 mesi;
- 2 pezzi di Galenici officinali uguali o diversi tra cui: soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) in confezioni da 250 e 500 ml. e soluzioni glucosate (5%, 10%, 33%) in confezioni da 250 e 500 ml.

- 6 pezzi di soluzione fisiologica o acqua per preparazioni iniettabili, da 5 e 10ml.

Nella stessa ricetta non è consentita la prescrizione di un antibiotico iniettabile monodose più altra specialità medicinale, oppure di una specialità medicinale più un farmaco galenico.

## **ALTRE PRESTAZIONI**

### Visite specialistiche:

Può essere richiesta una sola visita per ricetta.

### Esami di laboratorio:

Possono essere richiesti al massimo 8 esami per ricetta della stessa branca

### Diagnostica strumentale:

Possono essere prescritte al massimo di 8 richieste per ogni branca; ad esempio 8 tipi di radiografie oppure fino ad 8 richieste diverse, ma appartenenti alla stessa branca (ecg + visita cardiologica + ecocolordoppler...)

### **Concetti chiave:**

1. Attualmente la prescrizione di farmaci o prestazioni è soggetta a numerosissime regole
2. L'uso a questo scopo di programmi computerizzati (specifici ed aggiornabili frequentemente) in ambulatorio può essere molto utile ad evitare errori